



CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 D.L. 69/2013 PER STUDENTI E NEOLAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

tra

L'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, C.F./P.I. n. 04400441004, in persona del Direttore *pro tempore*, Prof. Antonio Carratta, di seguito denominata, per brevità, “Dipartimento”,

e

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con sede legale in Roma, via Triboniano n. 5, C.F. 80416320580, in persona del Presidente Marina Finiti, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso il suddetto Ufficio, di seguito denominato, per brevità, “Tribunale”,

VISTO l'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, che disciplina lo svolgimento di tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari, in favore dei laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, nonché di coloro che, iscritti al medesimo corso, abbiano superato tutti gli esami previsti e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dal medesimo art. 73, comma 1;

ESPRESSO l'interesse delle Parti, come sopra rappresentate, di completare l'attività di formazione universitaria con un periodo di tirocinio teorico-pratico, al fine di favorirne la formazione giuridica e professionale dei laureandi e dei neolaureati;

in particolare,

ESPRESSO l'interesse del Dipartimento ad arricchire l'esperienza formativa dei propri iscritti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

ESPRESSO l'interesse del Tribunale a trasmettere ai suindicati soggetti una conoscenza diretta dei problemi connessi alle professioni forensi e all'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari;

CONSIDERATO che le Parti convengono sulla opportunità di favorire l'incontro tra l'attività didattica-formativa svolta dal Dipartimento e il mondo del lavoro, instaurando e sviluppando adeguate forme di collaborazione e di raccordo tra la formazione giuridica universitaria e l'attività istituzionale svolta dal Tribunale;

CONSIDERATO che le Parti concordano sull'opportunità che il percorso formativo dei laureandi e dei neolaureati possa arricchirsi di esperienze pratiche, in modo da agevolarne l'orientamento professionale e la conoscenza diretta dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici giudiziari;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola lo svolgimento presso il Tribunale del tirocinio formativo per i laureandi e i neolaureati del Dipartimento.
2. Il Tribunale, in collaborazione con il Dipartimento, allo svolgimento di un'attività di tirocinio formativo, accoglie ed ospita presso la propria struttura, in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento programmati dal Dipartimento, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante negli ambienti di lavoro del Tribunale.
3. L'organizzazione e il coordinamento dell'attività di tirocinio è in capo al Tribunale.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione al tirocinio)

1. Per l'ammissione al tirocinio, l'istante, al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 73, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98. La domanda di tirocinio, comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, conterrà:
 - dati identificativi del tirocinante;
 - il luogo di svolgimento del tirocinio;
 - gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

2. Il Tribunale assegnerà i tirocinanti a ciascun magistrato affidatario attraverso una selezione a sorte.

Art. 3

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono disposti dal magistrato affidatario.
2. Il tirocinio ha una durata complessiva di diciotto mesi. Dopo il primo semestre, i tirocinanti cureranno la formazione di nuovi tirocinanti sotto la vigilanza del magistrato affidatario.
3. Il tirocinio si svolge prevalentemente presso la sede del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Art. 4

(Attestazione del tirocinio)

1. All'esito del tirocinio sarà rilasciato l'attestato di compiuto tirocinio, costituente tuttora titolo, sia pure nei limiti della previsione del vigente art. 73 D.L. 169 del 2013 e successive sue modificazioni.

Art. 5

(Referenti del tirocinio)

1. Il Dipartimento indica quale proprio referente per i tirocini la Prof.ssa Giulia Fiorelli, Associata di Diritto processuale penale, in servizio presso il medesimo Dipartimento.
2. Il Tribunale indica quale proprio referente per i tirocini la Dott.ssa Marina Finiti, Presidente del Tribunale.

Art. 6

(Obblighi del tirocinante)

1. Il Dipartimento si impegna a informare e sensibilizzare adeguatamente il tirocinante in merito ai doveri connessi allo svolgimento dell'attività presso il Tribunale.
2. In particolare, il tirocinante è tenuto a:
 - a) rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il Tribunale;

b) mantenere il più rigoroso obbligo di segretezza, sia durante sia dopo il tirocinio, in relazione ad ogni informazione di cui venga a conoscenza nel corso e a causa dell'attività svolta, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le notizie concernenti i procedimenti giudiziari, i dati personali delle parti e dei difensori, l'organizzazione interna degli uffici, la segretezza della camera di consiglio, la rete informativa, nonché disposizioni e prassi interne;

c) sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti di aver compreso e accettato il metodo di prevalutazione dell'attività del primo anno di tirocinio, al fine di usufruire dei benefici previsti dall'art. 73 del D.L. n. 69/2013, come richiamato all'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 7

(Assicurazione)

1. L'Università degli Studi Roma Tre provvede alla copertura assicurativa per i laureandi tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività.

2. Tale copertura assicurativa resta valida fino alla data del conseguimento del titolo di laurea.

3. In caso di incidente occorso al laureando tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, il Tribunale si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 8

(Interruzione unilaterale del tirocinio)

1. Le Parti danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto attività formativa, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, in presenza di giustificati motivi, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente sia dal Tribunale sia dal tirocinante, mediante comunicazione scritta.

Art. 9

(Durata e rinnovo della Convenzione)

1. La presente Convenzione, decorrente dalla data della sottoscrizione, ha la durata di tre anni e può essere rinnovata per lo stesso periodo su determinazione concorde delle Parti, ad istanza di una di esse.

Art. 10

(Rinvio alla legislazione vigente in materia)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e segnatamente all'art. 73 D.L. 169 del 2013 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, ____ novembre 2025

Il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Roma
(Marina Finiti)

Il Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza
(Antonio Carratta)